

Appello sentenza Tribunale Brindisi  
n. 1514 del 14.09.2021  
Oggetto: opposizione ad estratto di ruolo



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI LECCE**

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa Daniela Cavuoto	Presidente
Dott.ssa Silvana Botrugno	Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo	Consigliere relatore

ha pronunciato la presente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello,

tra

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**, rappresentata e difesa dall'avv. 



Appellante

e

G  S. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Sances

Appellato

e

INPS e S.C.C.I. s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv.ti 

**FATTO**

Con ricorso depositato in data 16.11.2020, G  S.  -premessò di aver chiesto ed ottenuto dall'Agente per la Riscossione, in data 14.10.2020, un estratto di ruolo dal quale risultava emesso a suo carico l'avviso di addebito n. 324 2013  000 (notificato il 3.02.2014 e relativo a contributi dovuti all'INPS per lo stesso anno nella misura di € 21.380,15), di cui aveva chiesto, inutilmente, l'annullamento per intervenuta prescrizione dei crediti- adiva il Tribunale di Brindisi per sentire dichiarare prescritti i crediti portati nell'avviso di addebito suddetto e, comunque, non dovuti gli interessi di mora.



Nel giudizio di primo grado si costituiva l'INPS con S.C.C.I. s.p.a., eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; nel merito, l'Istituto deduceva la fondatezza del credito azionato con l'avviso di addebito impugnato, chiedendo di essere tenuto indenne dalle spese di lite, in ipotesi di accertata inerzia da parte del concessionario. Previa richiesta di estromissione della S.C.C.I s.p.a. (in quanto i crediti per cui è causa non erano stati fatti oggetto di cessione), chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione (da ora in poi ADER) che eccepiva l'inammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo, in mancanza di contestazione in merito alla notifica dell'avviso di addebito; nel merito deduceva che la prescrizione era stata interrotta nell'anno 2017, con la notifica di intimazione di pagamento n. 02497 2017 ~~XXXXXXXXXX~~ effettuata a mezzo pec, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. n. 602/73 all'epoca vigente. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente- qualificava l'azione come opposizione all'esecuzione e accertava la sopravvenuta prescrizione dei crediti portati nell'avviso di addebito impugnato, stante la irrivalenza della notifica della intimazione di pagamento (in quanto non risultava che il contribuente avesse fatto richiesta di notifica a mezzo pec e in quanto non vi era prova della ricezione della raccomandata informativa) e, quindi, la sua inidoneità ad interrompere il decorso del termine di prescrizione. Previa estromissione della S.C.C.I. s.p.a., accoglieva il ricorso, dichiarando non dovuto il versamento delle somme indicate nell'estratto di ruolo per cui è causa e condannando ADER al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto appello ADER, ritenendola errata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la irrivalenza della notifica della intimazione di pagamento suddetta. In particolare, con un unico motivo, ha dedotto che l'art. 26, comma 2, d.p.r. n. 602/73, per come modificato dall'art. 14 d.lgs. n. 159/2015, in vigore fino al 30.06.2017, prevedeva l'esclusività del canale telematico per le notifiche nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria, sicché, in mancanza della comunicazione di un indirizzo pec da parte del contribuente (nonostante che a tanto fosse obbligato), la notifica era stata effettuata con il deposito presso la Camera di Commercio, secondo le disposizioni all'epoca vigenti. Quanto all'invio della raccomandata informativa, precisava che la stessa risultava spedita in data 17.03.2017, dopo il deposito dell'atto e la pubblicazione dell'avviso presso la Camera di Commercio, avvenuti il 24.02.2017. Ha chiesto, pertanto, di accertare la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 02497 2017 ~~XXXXXXXXXX~~ e di dichiarare interrotto il



termine di prescrizione in relazione ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 324 2013 ~~XXXXXXXXXX~~ 000, con rigetto del ricorso depositato il 16.11.2020.

Nel presente giudizio si è costituito S ~~XXXXXXXXXX~~ G ~~XXXXXX~~, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 436 bis, in quanto privo di ragionevole possibilità di accoglimento; ha eccepito l'inammissibilità anche per difetto di procura, stante la mancata indicazione, nel mandato, della sentenza da impugnare. Nel merito ha richiamato gli argomenti svolti nel ricorso di primo grado e le motivazioni della sentenza, chiedendo il rigetto dell'appello.

L'INPS si è costituito nel presente giudizio con "memoria adesiva" ribadendo l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 bis d.l. n. 146/2021. Ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta da S ~~XXXXXXXXXX~~ G ~~XXXXXX~~ con atto del 6.09.2020.

All'udienza del 6.10.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellato in ragione della ritenuta impossibilità di accoglimento dei motivi. L'eccezione è infondata, atteso che i motivi dedotti nell'atto di appello sono volti a censurare l'interpretazione delle norme e la valutazione del materiale probatorio effettuata dal Tribunale.

Deve pure essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellato in ragione del ritenuto difetto di procura alle liti, in mancanza di espressa indicazione della sentenza da impugnare. Invero, il mandato allegato in atti è idoneo a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al presente giudizio, stante l'espressa indicazione delle parti in causa e stante il suo rilascio in un momento successivo alla emanazione della sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso in appello.

Ancora, in via preliminare, deve ritenersi che non possa essere esaminata in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziale ex art. 100 c.p.c., riproposta dall'INPS nella "memoria adesiva" depositata il 18.07.2023. Sul punto si è infatti formato il giudicato interno, in quanto il Tribunale si è espressamente pronunciato sulla eccezione -ritenendo la sussistenza dell'interesse ad agire in capo a S ~~XXXXXXXXXX~~ G ~~XXXXXX~~ e tale capo di domanda non è stato fatto oggetto di impugnazione principale. Né possono invocarsi -rispetto all'eccezione riproposta nella memoria adesiva dell'INPS- le regole della impugnazione incidentale tardiva, atteso che, in osservanza dell'art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., esse operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione,



mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (cfr. Cass. n. 41254/2021, n. 804/2021). In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che *"l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale"* (cfr. Cass. n. 12387/2016 e Cass. n. 6156/2018); in tale ultima ipotesi, l'impugnazione va proposta nei termini ordinari, senza possibilità di usufruire dei termini previsti dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva e non può, dunque, consentirsi alla parte che non abbia proposto tempestiva impugnazione di "recuperare", mediante il ricorso incidentale tardivo, la possibilità di effettuare un'impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. n. 17614/2020).

\*\*\*

Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.

Come già anticipato in premessa, con un unico articolato motivo, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente giudicato irrituale la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02497 2017 ~~000~~ 000 -astrattamente idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione rispetto ai crediti contributivi portati nell'avviso di addebito n. 324 2013 ~~000~~ 000 notificato il 3.02.2014- omettendo di considerare che, all'epoca dei fatti, l'art. 26, comma 2, d.p.r. n. 602/73 (per come modificato dall'art. 14 d.lgs. n. 159/2015, nella versione in vigore fino al 30.06.2017) prevedeva l'esclusività del canale telematico per le notifiche nei confronti delle imprese individuali. In considerazione di tanto, ad avviso dell'appellante, il procedimento di notifica osservato dal concessionario ai sensi della predetta norma (e cioè: verifica della insussistenza di un indirizzo di posta elettronica riferibile a G ~~S~~; deposito telematico dell'intimazione di pagamento presso la Camera di Commercio; richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima; invio della raccomandata informativa) era stato conforme alle disposizioni di legge vigenti. La notifica della intimazione di pagamento, dunque, doveva intendersi perfezionata con il semplice invio della raccomandata informativa, spedita -in data 17.03.2017- dopo il deposito dell'atto e la pubblicazione dell'avviso di deposito presso la Camera di Commercio, avvenuto il 24.02.2017, con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione dei crediti.

Gli argomenti svolti da parte appellante non sono condivisibili.



Giova riportare la normativa vigente all'epoca della emissione e della notifica della intimazione di pagamento, e cioè l'art. 26 d.p.r. n. 602/1973 nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015, ai sensi del quale: *“1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. 2. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per **raccomandata con avviso di ricevimento**, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 4. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. 5. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. 6. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.*



Il testo della norma sopra riportato deve ritenersi essere quello vigente all'epoca della notifica della intimazione di pagamento (febbraio/marzo 2017), nonostante che con l'art. 7 quater, comma 9, d.l. 193 del 22.10.2016, sia stata disposta la seguente modifica: *"All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*.

Va detto, infatti, che con il comma 6, dell'art. 7 quater cit. è stata disposta anche la modifica dell'art. 60 d.p.r. n. 600/73 (cui l'art. 26 per come sopra modificato rinvia) e, al successivo comma 7, è stato previsto che *"Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Dal coordinamento degli interventi normativi suddetti deriva, dunque, che, fino al 30 giugno 2017, dovevano continuare ad applicarsi le modalità di notifica previste dall'art. 26 dpr 602/1973 nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015.

Sulla scorta del dato normativo sopra riportato, deve allora ritenersi corretto il procedimento di notifica per come avviato dal concessionario che -accertata l'insussistenza di un indirizzo di posta elettronica riferibile a S██████ G██████ ha proceduto al deposito telematico dell'intimazione di pagamento presso la Camera di Commercio, alla richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informativo della medesima e all'invio della raccomandata informativa (cfr. "comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, d.p.r. n. 602/1973", allegato n. 2 del fascicolo di parte di ADER).

Deve ritenersi, tuttavia, che la notifica dell'atto -pur correttamente avviata- non si sia perfezionata, in quanto non è stata fornita prova della ricezione della raccomandata informativa.

ADER ha infatti prodotto in atti unicamente la copia della busta indirizzata a S██████ G██████ - recante lo stesso numero di raccomandata presente nella *"comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, d.p.r. n. 602/1973"*- in cui, tuttavia, risulta compilato unicamente il riquadro relativo al mancato recapito della raccomandata, con la spunta della voce *"destinatario trasferito"*; nessuna altra informazione è possibile ricavare da tale documento, che non reca alcuna sottoscrizione ed è privo della indicazione di eventuali ulteriori operazioni compiute



dall'agente postale al fine di accertare la residenza effettiva del destinatario, e della indicazione degli eventuali adempimenti disposti al fine di far decorrere il termine per la compiuta giacenza.

Si rammenta in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "*in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione*" (cfr. tra le tante 23183/2023, n. 27825/2018, n. 9782/2018);

In considerazione di tanto, deve quindi ritenersi che la notifica dell'intimazione di pagamento in questione non si sia perfezionata, con l'effetto che il termine di prescrizione dei contributi -decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito n. 324 2013 [REDACTED] 000, avvenuta in data 3.02.2014 (circostanza incontestata)- non è stato interrotto da tale atto.

Da ciò consegue che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado il credito portato nel predetto avviso di addebito risultava estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale.

L'appello deve quindi essere rigettato.

Le spese del presente grado -che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa- seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ADER e in favore di S [REDACTED] G [REDACTED]; mentre ne va disposta la compensazione nei confronti delle altre parti processuali.

**P.Q.M.**

**La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro**

visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.10.2021 da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE nei confronti di G [REDACTED] S [REDACTED] e INPS avverso la sentenza del 14.09.2021 n. 1514 del Tribunale di Brindisi, così provvede:

Rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dall'avv. Matteo Sances.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.



Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce, il 6.10.2023.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Luisa Santo

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Cavuoto

CAVUOTO DANIELA





**CORTE D'APPELLO DI LECCE**  
**SEZIONE LAVORO**

Il sottoscritto Funzionario, visti ed esaminati gli atti d'ufficio,  
nonché la documentazione prodotta

**C E R T I F I C A**

che, avverso la sentenza n°8412023 della Corte d'Appello di Lecce-Sezione Lavoro, pubblicata il 27-10-2023 nel procedimento n°958/2021 R.G. promosso da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE nei confronti di G ~~XXXXXX~~ S ~~XXXXXX~~, INPS E SCCI Spa, non risulta proposto, nel termine di cui all'art. 325 cpc, ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art.395 stesso codice.

Si rilascia a richiesta dell'avv. Matteo Sances per gli usi consentiti.

Lecce, 11 gennaio 2024

Il funzionario giudiziario  
*Anna Donatella Licastro*

